

STATUTO

**Dell' Associazione di Promozione Sociale APS e Associazione sportiva dilettantistica
Circolo Ricreativo Dipendenti Azienda Porto Savona -Vado "Pippo Rebagliati"
Centro Socio Culturale – Ricreativo- Sportivo Affiliata ARCI**

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Articolo 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, dell'articolo 90 della Legge 289/2002, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, **"ARCI Circolo Pippo Rebagliati ASD/APS"** nato dalla fusione del Circolo Pippo Rebagliati e dell'Ente Autonomo del Porto e di cui fa parte integrante la sezione Yoga e nel futuro qualunque altra sezione decisa mediante delibera del Consiglio Direttivo (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Savona (SV), via Dei Carpentieri 5.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è anche Ente del Terzo Settore (ETS), Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), e centro di vita associativa, autonomo e pluralista, a carattere volontario, ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI APS", adottandone la tessera nazionale oltre alla propria istituzionale.

Articolo 2

L'associazione è centro permanente di vita associativa del personale operante nel porto di Savona – Vado e dei cittadini che ne fanno richiesta, avente finalità culturale, ludico ricreativa, sociale e sportiva. Lo scopo principale dell'associazione è quello di: promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- il perseguimento del bene comune, la elevazione dei livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;
- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale.
- la promozione e lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le discipline previste da alcune federazioni sportive nazionali quali FIB e FIJLKAM .

In tal caso il sodalizio, affiliandosi alle suddette federazioni si conforma anche alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti dei sopraccitati enti.

Articolo 3

Il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art.2, avverrà mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti **attività di interesse generale di cui all'art. 5 del C.T.S.:**

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lettera l art.5 DLG.VO 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k DLG.VO 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, previa l'eventuale adesione ad enti o federazioni sportive (lettera t DLG.VO 117/2017).

Più specificamente fra le attività di interesse generale e sociale di cui sopra, l'associazione si propone di:

- La promozione d'iniziative atte a favorire occasioni di svago e di riposo ai propri Soci, per elevarne le condizioni morali, spirituali e culturali.
- La promozione, lo sviluppo, la realizzazione e la gestione d'attività sportive dilettantistiche ed amatoriali, gestione di impianti sportivi e organizzazione di manifestazioni e tornei nonché attività ginnico-motorie in ogni modo finalizzate alla salute del corpo e della mente e al suo armonico sviluppo.
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi
- avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale.
- organizzare iniziative, servizi, attività culturali, ricreative e turistiche atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini
- favorire ed incrementare gli scambi ed i rapporti culturali e ricreativi fra appartenenti ad altri circoli con particolare riferimento a quelli operanti all'interno dei porti, sia a livello nazionale che internazionale.
- Promuove e favorisce l'acquisto collettivo (gruppi di acquisto) per i propri associati
- Stipulare convenzioni e/o accordi per i propri associati

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'art. 5 del C.T.S. e successive modifiche ed integrazioni di legge.

L'associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione agli associati di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale come previsto dall'art. 85 comma 4 del C.T.S.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del C.T.S., attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Il Circolo è un soggetto unitario ed autonomo; non persegue alcuna finalità di lucro ed opera per finalità volte all'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio di Amministrazione eletto dai Soci in regola con quote sociali.

Per il conseguimento degli scopi generali indicati all'art 2, l'associazione potrà dare la propria adesione a quelle Associazioni o Enti nazionali che possono favorire il conseguimento dei fini sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari creditizie e finanziarie che riterrà opportune attraverso la decisione dei competenti organi interni.

VOLONTARI

Articolo 4

✓ L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto dell'art 17 Dlgs. 117/2017. Tali attività sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Sono ammessi eventuali rimborsi ai volontari in osservanza dell'art. 17 C.T.S.; l'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, anche assicurandoli contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento della propria attività di volontariato, ex art. 18 C.T.S. L'associazione potrà avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati secondo i limiti di cui all'art 36 C.T.S.

ASSOCIATI

Articolo 5

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c.

1 CTS. Può diventare associato chiunque si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di associato solo previo consenso del genitore.

Agli aspiranti associati sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti associati devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, compilando apposito modulo di iscrizione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, all'eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi associativi.

Articolo 6

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, con apposito verbale, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti associati abbiano i requisiti previsti.

La deliberazione è comunicata all'associato.

Qualora la domanda sia accolta, con conseguente delibera scritta entro i trenta giorni previsti, al nuovo associato sarà consegnata la tessera associativa ed il suo nominativo annotato nel libro degli associati.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere del suddetto termine di cui al primo comma.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli associati alla sua prima convocazione.

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione si ispira a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'associato ha diritto a:

- a) frequentare la sede dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'associazione secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo;
- b) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione oltre a concorrere alla determinazione del programma associativo;
- c) discutere e approvare i rendiconti;
- d) se ha compiuto i diciotto anni, eleggere ed essere eletto, componente degli organismi dirigenti e, qualora sussistano, degli organismi di garanzia e di controllo;
- e) esaminare i libri sociali previa richiesta al consiglio direttivo che, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, dovrà consentirne la suddetta visione;
- f) approvare le modifiche allo Statuto e ad eventuali regolamenti interni.

Hanno diritto di voto in assemblea gli associati maggiorenni che abbiano provveduto al versamento della quota sociale e, conseguentemente, l'iscrizione o il rinnovo sia stato riportato nel libro degli associati almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della stessa.

Articolo 8

L'associato è tenuto a:

- a) rispettare lo Statuto, le delibere degli organi associativi ed eventuali regolamenti interni;
- b) versare, alle scadenze stabilite, le quote associative oltre a eventuali contributi integrativi per specifiche iniziative decise dagli organismi dirigenti;
- c) mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività associative e nella frequentazione della sede sociale;
- d) mantenere una condotta di rispetto verso gli altri associati, gli organismi associativi nonché verso il buon nome dell'associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- e) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione o dell'assemblea;

f) osservare le regole dettate da: Associazioni Nazionali, Federazioni, Enti ed organismi ai quali associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Articolo 9

La qualifica di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) scioglimento dell'associazione;
- c) mancato pagamento della quota sociale;
- d) dimissioni, che vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- e) rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- f) espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, ed a seguito di successivo sollecito di versamento entro i successivi 90 giorni, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità ulteriore salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- a) inosservanza delle disposizioni dello Statuto delle deliberazioni degli organi associativi o di eventuali regolamenti;
- b) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- c) l'appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione;
- d) l'arrecare danni materiali all'associazione, ai locali o attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
- e) l'arrecare danni materiali ad altro associato, ovvero a terzi, in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, o la tenuta di condotte che manifestino evidente incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente Statuto.
- f) la comprovata volontà di arrecare danni all'immagine dell'associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati, ostacolandone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento.

Articolo 11

Ciascun provvedimento disciplinare di cui all'art 10 dovrà essere reso noto all'associato con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10 è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che pone all'ordine del giorno della prima assemblea degli associati utile la quale deciderà in via definitiva.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Articolo 12

Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile e destinato unicamente, ed integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ed ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote e contributi degli associati;
- proventi derivati dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolta fondi.

Ogni altra entrata diversa ammissibile ai sensi del C.T.S. e delle leggi vigenti e non sopra specificata.

Articolo 14

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea degli associati entro il 30 aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, ai sensi dell'art. 13 del C.T.S.

Una proroga può essere prevista in casi di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. Il suo utilizzo è vincolato alla decisione dell'Assemblea degli associati.

Il residuo attivo di ogni esercizio potrà essere devoluto, in parte, al fondo di riserva, su proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica dell'Assemblea, mentre la parte restante sarà a disposizione per le attività di cui all'art. 2, o per nuovi impianti o attrezzature o anche secondo fini e modalità previsti dalla normativa vigente.

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16

Sono organismi di direzione dell'associazione: a titolo gratuito

l'Assemblea degli Associati,

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sono elettive.

È organismo di garanzia e controllo il Collegio dei Sindaci Revisori e viene eletto soltanto qualora vengano superati i limiti di cui all'art 30 comma 2 CTS.

Gli organismi durano in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni, modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

L'ASSEMBLEA

Articolo 17

Partecipano all'Assemblea generale degli associati tutti coloro che abbiano osservato le prescrizioni di cui all'art. 7 ultimo comma del presente Statuto.

Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio

Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare a tutti gli associati tramite, Email – bacheca elettronica – social-network relativi al sodalizio, raccomandata a mano. Almeno quindici giorni prima.

Articolo 18

L'Assemblea generale degli associati può essere convocata in via straordinaria, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31 ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori ove nominato, o il Consiglio Direttivo o il Presidente, o almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto, per deliberare anche in ordine ad argomenti che esulano dall'ordinaria amministrazione.

Articolo 19

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In casi di necessità dovuti a situazioni contingenti, come ad esempio il rischio di pandemie o altro, è consentita la partecipazione degli associati anche attraverso mezzi di telecomunicazione. Sarà compito del Presidente dell'assemblea accertare l'identità delle persone collegate, la loro legittimità a partecipare e, in caso di voto, constatare la simultaneità della votazione e i risultati conseguenti. L'assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20 del presente Statuto. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o a eventuali regolamenti proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati, è indispensabile la presenza di almeno un terzo degli associati con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Ai sensi dell'art. 101 comma 2 C.T.S., le modifiche statutarie necessarie al recepimento di intervenute novità normative vincolanti, entro i termini previsti, potranno essere approvate con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione valgono le norme di cui all'art. 31 dello Statuto.

Articolo 21

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un associato eletto dall'assemblea stessa. Il presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni, comprese quelle per l'elezione degli organi associativi, possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo degli associati presenti con diritto di voto; le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente.

I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione degli associati per la consultazione, secondo i dettami di cui all'art. 7 dello Statuto.

Articolo 22

L'Assemblea generale degli associati:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi associativi e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (art. 31 C.T.S.);
- d) approva il bilancio o il rendiconto per cassa consuntivo dell'anno precedente e preventivo per l'anno in corso, l'ammontare del fondo di riserva su proposta del Consiglio Direttivo, nonché il programma generale delle attività sociali;
- e) approva la quota sociale annuale, le modalità e i termini del tesseramento deliberati dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sull'esclusione definitiva degli associati (art. 6 del presente statuto);
- i) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- l) delibera sull'assunzione di eventuali regolamenti interni;
- m) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- n) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- o) delibera su tutti gli argomenti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.
- p) ratifica la decisione del numero di membri del consiglio direttivo e dallo stesso proposta ai sensi dell'art. 26 lett. p) per l'anno sociale successivo
- q) elegge una commissione elettorale composta da almeno tre associati che controlli lo svolgimento delle

delle elezioni e firmi gli scrutini.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea fra i propri associati ed è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del C.T.S.

È composto da un minimo di cinque, ad un massimo di 9 membri e dura in carica quattro anni, i suoi componenti sono rieleggibili;

valgono per essi, le previsioni di cui all'art 2382 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità o decadenza).

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, se ritenuto necessario, specifici rapporti professionali, come previsto dell'art.4 (del presente Statuto), nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

Il Presidente ha la rappresentanza legale pro-tempore dell'associazione e la firma sociale e la rappresenta anche verso terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può presiedere anche l'Assemblea degli associati.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio entro la prima seduta utile.

Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni; in caso di sue dimissioni deve convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo e contabile dell'associazione che valuta di concerto con il consiglio direttivo e ne conserva tutta la documentazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; aggiorna e tiene in ordine i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 C.T.S. cura le comunicazioni per gli associati; tramite e-mail, affigge presso i locali sociali le comunicazioni.

Cura la gestione del conto corrente bancario intestato all'Associazione nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, del quale potrà avere la delega, (salva la nomina di un tesoriere per la parte contabile).

In caso di dimissioni, decesso, o decadenza del Presidente, Vice Presidente o Segretario, è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo membro all'interno del proprio organismo e se necessario provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo quanto disposto dall'art.28 del presente Statuto.

Articolo 26

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) convocare l'Assemblea degli associati
- b) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- c) formulare i programmi associativi sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) redigere ai sensi dell'art.13 comma 1 CTS. il bilancio di esercizio, o ai sensi dell'art 13 c. 2 CTS, il rendiconto per cassa, con l'indicazione dei proventi e degli oneri associativi, indicanti l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- e) In caso di superamento dei limiti di cui all'art 14 CTS osservarne appieno i contenuti della norma;
- f) deliberare sulle modalità di gestione e sul costo del tesseramento associativo anche, eventualmente, attraverso un apposito regolamento;
- g) quantificare l'ammontare del fondo di riserva da sottoporre all'assemblea;
- h) deliberare circa l'ammissione degli associati potendo delegare allo scopo e con apposito verbale (art.

- 6) uno o più Consiglieri;
- i) deliberare in merito ad azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- l) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'associazione;
- m) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- n) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- o) decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- p) individuare, se compiute, le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS, documentandone il carattere secondario e strumentale, in osservanza ai dettami dell'art. 13 comma 6 CTS;
- q) presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta.
- r) decidere l'eventuale modifica, del numero di componenti del consiglio per l'anno successivo e nell'ambito dei limiti di cui all'art.23, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea degli associati.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all'anno, secondo le disponibilità dei suoi membri, che potranno concordare anche verbalmente le proprie sedute e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni di norma sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo, secondo i limiti di cui all'art. 7.

Articolo 28

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie.

Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio; nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione scritta che verrà annotata nel successivo verbale di seduta.

Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, dall'associato risultato primo escluso all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea utile provvede a nominare il nuovo componente.

Nel frattempo il Consiglio Direttivo in carica potrà ugualmente deliberare ed agire in attesa della nuova nomina. Il nuovo eletto rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decada dall'incarico la maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario deve convocare l'Assemblea con nuove elezioni entro trenta giorni.

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 29

Qualora si rendesse opportuno ai sensi dell'art. 30 comma 2 del CTS l'Assemblea degli associati potrà nominare un organismo di controllo denominato Collegio dei Sindaci revisori formato da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, scelti anche tra non associati. In tal caso il presente Statuto fa riferimento all'art. 30 del C.T.S. del quale dovranno essere osservate tutte le disposizioni.

Articolo 30

Salvo quanto previsto dall'articolo 29, nei casi di cui all'art. 31 del CTS, l'associazione nominerà un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Potrà altresì incaricare alla revisione legale dei conti il proprio collegio dei Sindaci revisori qualora esso sia costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

SCIOGLIMENTO

Articolo 31

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del C.T.S. la decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto.

Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, a distanza di almeno venti giorni, e con ogni possibile forma di comunicazione agli associati, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI/APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra gli associati del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Per gli effetti dell'art. 1 del presente Statuto, l'eventuale adesione ad altra rete associativa dovrà essere deliberata dall'assemblea degli associati con conseguenti modifiche statutarie e successivamente comunicata al Comitato Territoriale ARCI di Savona, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per quanto non previsto dal presente Statuto, o dall'eventuale regolamento interno, decide l'Assemblea, a maggioranza degli associati aventi diritto di voto, a norma del C.T.S. del Codice civile e delle leggi vigenti

Savona 26/10/2020

L.C.S.

Il Consiglio direttivo in carica:

Presidente

Vice Presidente

Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SAVONA

registrato il 10/11/2020 al n. 20044 serie 3

Versato L. 55.500,00

PAGATO PER N. 1 ANNUALITÀ

Il Coordinatore di Front Office

Lorenza Anselmo

Francesco Costa
Gabriele Montoni
Anna Bognolo
Luigi Paoletti
Anna Teresa Rossi
M. W. H.
Manuela Agnelli
Delfino

Verbale Assemblea ordinaria degli associati del

Circolo Pippo Rebagliati Via Dei Carpentieri 5 Savona

Il giorno 26 Ottobre 2020 alle ore 19 nei locali sociali si è riunita, in seconda convocazione, debitamente convocata nei termini previsti dallo Statuto, l'Assemblea Ordinaria degli associati per discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione rendiconto consuntivo anno sociale 2019
- 2) Approvazione bilancio preventivo anno sociale 2020
- 3) Approvazione nuovo testo statutario
- 4) Varie ed eventuali

Alle ore 19,10 si apre la seduta

Il Presidente del Circolo Sig. Cosa Franco constatata la presenza di n. 27 soci, dichiara validamente costituita l'Assemblea, la quale elegge all'unanimità lo stesso quale Presidente di assemblea e la Signora Rosso Maria Teresa quale Segretario di assemblea.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente prende la parola e pone la discussione sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario per l'anno 2019 ed il preventivo per l'anno in corso.

Il Presidente ovviamente fa notare che quest'anno il ritardo nell'approvazione del rendiconto è dovuto all'emergenza sanitaria che ha bloccato il Paese e che ha fatto slittare tutti i termini previsti, anche in tema di associazioni.

La proroga al 31 ottobre 2020, per poter effettuare le assemblee degli associati, è stata concessa da Governo con apposito decreto.

Vengono illustrate tutte le voci del rendiconto indicante entrate ed uscite riportate per forma scritta sul documento che in copia al presente verbale si allega, per ogni voce vengono fornite le dovute motivazioni.

Dopo l'illustrazione del medesimo documento, si chiede agli associati, se vogliono intervenire per chiedere chiarimenti. Non vi sono domande da parte degli associati presenti. Si passa quindi alla votazione per l'approvazione del rendiconto consuntivo 2019. Esso viene approvato all'unanimità dai presenti.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno il Presidente pone la discussione sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario preventivo per l'anno in corso.

Vengono illustrate tutte le possibili entrate e uscite del bilancio preventivo del circolo.

Il documento riportato per forma scritta, viene allegato al presente verbale.

Si chiede agli associati se vogliono intervenire per chiedere chiarimenti, non vi sono domande da parte dei presenti.

Si passa quindi alla votazione per l'approvazione del rendiconto preventivo 2020. Esso viene approvato all'unanimità dei presenti.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente apre la discussione in merito all'approvazione del nuovo Statuto ai sensi della normativa vigente in materia e relativa alla riforma del terzo settore.

Si richiede oggi la modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata ai sensi dell'art.101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117 /2017.

Tutti gli associati sono stati messi in condizione di poter prendere visione di una copia del testo, di cui si dà oggi lettura.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le eventuali differenze e gli inserimenti di nuove clausole e modifiche necessarie ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Dopo la lettura del testo si chiede agli associati di intervenire per eventuali chiarimenti.

Non vi sono domande da parte di alcun associato.

Si passa alla votazione per l'approvazione del nuovo testo statutario conforme al DLG 117/2017 e successive modifiche.

L'Assemblea con voto unanime approva il nuovo Statuto e l'integrazione dell'acronimo APS/ASD (associazione promozione sociale e Associazione sportiva dilettantistica) nella denominazione sociale ai sensi dell'art.35, comma 5 del CTS, che diventa ARCI Circolo Pippo Rebagliati APS /ASD.

Il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante. Successivamente sarà data comunicazione e registrazione di tali modifiche presso gli uffici dell'agenzia delle entrate come per legge.

Non essendovi altro da deliberare si scioglie la seduta alle ore 21,10.

Il Presidente dell'assemblea
Franco Cosa



Il Segretario dell'assemblea
Maria Teresa Rosso

